

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2009)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 agosto 1982  
(V. Stampato n. 3533)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SPADOLINI)

**e dal Ministro della Sanità**

(ALTISSIMO)

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

(COLOMBO)

**col Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

**col Ministro dei Trasporti**

(BALZAMO)

**e col Ministro della Marina Mercantile**

(MANNINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 agosto 1982*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia  
di assistenza sanitaria**

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al primo, terzo, quinto e sesto comma le parole: « convertito nella » sono sostituite dalle seguenti: « convertito in legge, con modificazioni, dalla »;*

*il settimo e l'ottavo comma sono sostituiti dai seguenti:*

« All'articolo 3, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dopo le parole « dipendenti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « in attività di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione » e dopo la parola « limitrofo » sono aggiunte le seguenti: « ovvero di usufruire, a carico dell'Unità sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per l'erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanità al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria ».

A partire dal 1° settembre 1982 i contributi dovuti, ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni, dai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati e stagionali in Svizzera, nonché dai lavoratori frontalieri ivi occupati e dai loro familiari residenti in Italia, sono versati, in rate semestrali, direttamente dagli interessati all'INPS. Le

modalità di versamento dei contributi e quelle di certificazione del diritto all'assistenza sanitaria da parte delle unità sanitarie locali territorialmente competenti sono fissate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.

Fino al riordinamento del Ministero della sanità, per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assistenza al personale navigante, ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in Italia, nonché di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sono istituite presso l'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, otto divisioni.

Parimenti, in attesa del riordinamento del Ministero della sanità e al fine di assicurare la migliore funzionalità del Consiglio sanitario nazionale, il segretariato del Consiglio stesso è articolato in sette uffici, due dei quali equivalenti a divisioni, per lo svolgimento dei compiti di assistenza tecnica all'assemblea e alle sezioni, di studi e documentazione, di predisposizione della relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, di amministrazione e contabilità.

Senza che ciò comporti ampliamento di organico, alle divisioni e agli uffici di cui ai due commi precedenti sono preposti dirigenti amministrativi, anche mediante utilizzazione del personale di cui all'articolo 2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1981, n. 344 ».

*All'articolo 2:*

*dopo il primo comma è aggiunto il seguente:*

« Parimenti è trasferito all'ENPAS e all'INAIL il personale in servizio presso l'INPS o le unità sanitarie locali che ne ha fatto richiesta nel periodo di cui al comma precedente »;

*al secondo comma, dopo le parole:*  
« decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272 »,

sono aggiunte le seguenti: « , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1982, n. 461 ».

*All'articolo 3:*

*il primo comma è soppresso;*

*al secondo comma, le parole: « di cui al precedente comma » sono sostituite dalle seguenti: « in servizio presso gli ospedali, gli istituti, enti ed istituzioni di cui agli articoli 41, primo comma, e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».*

*All'articolo 4, dopo le parole: « testo unico », sono aggiunte le seguenti: « delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica ».*

*All'articolo 5, dopo le parole: « legge 12 febbraio 1968, n. 132 », sono aggiunte le seguenti: « che alla data di entrata in vigore della citata legge 10 maggio 1964, n. 336, occupava un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate ».*

*Decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 luglio 1982.*

Disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

Per le spese di gestione e di funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato di Genova, Trieste e Napoli, apposite contabilità speciali intestate ai dirigenti amministrativi preposti ai servizi di cui al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767.

Le predette contabilità speciali sono alimentate con aperture di credito da disporsi, anche in eccedenza al limite di somma stabilito dall'articolo 56 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore degli stessi primi dirigenti amministrativi. Fino a quando gli adempimenti e le procedure di cui al presente comma non saranno perfezionati e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, i commissari liquidatori continueranno ad assicurare le attività di gestione ai sensi dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1° luglio 1981, n. 344, è fissato al 30 giugno 1983, fermi restando gli oneri a carico delle amministrazioni di assegnazione o di appartenenza del personale. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è fissato al 31 dicembre 1984.

I marittimi italiani, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, ovvero tutto l'equipaggio ingaggiato in base alla richiamata legge sempre che sia composto da marittimi italiani in misura non inferiore a due terzi dell'intero equipaggio, sono assistiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, qualora l'armatore straniero, a domanda, abbia versato o versi i contributi di malattia nella misura prevista per le imprese di navigazione italiana.

Qualora l'armatore straniero non presenti la domanda di cui al comma precedente, resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1° luglio 1981, n. 344.

Le prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia, non di competenza dell'INPS, erogate, all'estero o in navigazione, dalle sopresse gestioni sanitarie delle casse marittime e individuate con il decreto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767, continuano ad essere assicurate al personale navigante dal Ministero della sanità.

All'articolo 3, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dopo la parola: « limitrofo » sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero di usufruire, a carico della USL esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salve le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per l'erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanità ».

Fino al riordinamento del Ministero della sanità, per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assistenza al personale navigante, ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in Italia, nonché di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza del lavoro, è istituito presso l'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un apposito servizio articolato in otto divisioni alle quali sono preposti, senza che ciò comporti ampliamento d'organico, primi dirigenti amministrativi o equiparati, ai sensi dell'articolo 2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1981, n. 344.

## ARTICOLO 2.

Il personale, che sia stato assegnato all'INPS o alle USL in base ai contingenti numerici determinati ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato al Ministero della sanità, direttamente o tramite l'ente di appartenenza, domanda di assegnazione alle USL o all'INPS, è trasferito nei ruoli nominativi regionali della regione richiesta o all'INPS dal 1° ottobre 1982, salvo revoca della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I posti d'organico resisi vacanti nelle USL a seguito dei trasferimenti previsti dal presente articolo possono essere ricoperti esclusivamente per pubblico concorso ai sensi del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272. Le regioni, su richiesta delle USL interessate, possono, per esigenze di servizio, disporre il trattenimento in servizio del personale trasferito sino all'espletamento dei pubblici concorsi e, comunque, non oltre il 30 giugno 1983.

Sono abrogate le disposizioni di cui al comma tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, introdotti con la legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

## ARTICOLO 3.

La disciplina concernente la costituzione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto di lavoro del personale in servizio presso gli ospedali, gli istituti, enti ed istituzioni di cui agli articoli 41, primo comma, e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è stabilita dai rispettivi regolamenti del personale sempre che la disciplina regolamentare sia stata riconosciuta, con decreto del Ministro della sanità, equipollente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il personale di cui al precedente comma, con esclusione di quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, può essere trasferito, a domanda, nei ruoli nominativi regionali della regione ove ha sede l'ospedale presso il quale presta servizio, con le procedure di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

I posti assegnati ai sensi del precedente comma sono portati in detrazione dal numero complessivo dei posti messi a concorso.

## ARTICOLO 4.

A partire dal 1° luglio 1982 per la determinazione, ai fini dell'assistenza di malattia, dei familiari a carico dei soggetti comunque tenuti al versamento di contributi per l'assistenza stessa si applicano le disposizioni di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ARTICOLO 5.

Il personale di cui all'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, compreso quello di cui all'articolo 66 della successiva legge 12 febbraio 1968, n. 132, resta in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

## ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — COLOMBO —

ANDREATTA — BALZAMO — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA